

# COMUNE DI SORBO SAN BASILE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SETTORE AMMINISTRATIVO- SERVIZI SOCIALI -

VIA ROMA N. 64 TEL. 0961-921108; FAX 0961-923098;

e-mail: [elettoriale@comune.sorbosanbasile.cz.it](mailto:elettoriale@comune.sorbosanbasile.cz.it); p.e.c.: [elettoriale.sorbosanbasile@asmepec.it](mailto:elettoriale.sorbosanbasile@asmepec.it)

PROT. N. 99

li 11/01/2019

## AVVISO PUBBLICO

**Oggetto:** Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11. Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. **Anno 2019.**

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del contributo di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nel Comune di **SORBO SAN BASILE**, per l'anno 2019;

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visti:

- Legge n. 431 del 9/12/1998, art. 11 e ss.mm. e i.;
- Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996;
- Legge Regionale n. 14 del 24/5/1999;
- Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/1999;
- Delibera CIPE n. 100 del 30/6/1999;
- Delibere di Giunta Regionale n. 3517 del 22/11/1999, n. 466 del 31/5/01 e n. 758 del 6/8/02;
- Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006;
- D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 06.8.2008, comma 4, art. 4;

Ai sensi della delibera CIPE n. 100 del 30.6.99 **rende noto: a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 01marzo 2019, è indetto un concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei cittadini residenti nel Comune di Sorbo S. Basile, che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale, che non siano di edilizia residenziale pubblica.**

### **BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI:**

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- c) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

- d) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo non inferiore a quattro anni stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- e) Residenza nel Comune di SORBO SAN BASILE, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- f) Per gli immigrati, possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (D. L. n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 113, art. 4, comma 4);
- g) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale o di alloggio comunale; -
- h) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- i) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
1. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
  2. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
  3. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
  4. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità dell'alloggio;
- j) Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000;
- k) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, non superiore ad € 17.000,00;
- l) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

<p><b>Fascia A</b> = Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€ 12.881,18) rispetto al quale l'incidenza Canone/Valore, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.</p>
---

<p><b>Fascia B</b> = Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00.          Valore ISE non superiore all'importo lordo di (€ 12.881,18 corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS) e non superiore ad € 17.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.</p>
--

- m) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
1. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
  2. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- n) Le condizioni di cui alla lettera precedente l), non sono tra loro cumulabili;
- o) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- p) Non sono efficaci:
1. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
  2. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

### VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2017 (riferita ai redditi percepiti nel 2016) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2018, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

### ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- a) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000. Il canone annuo di riferimento è quello riportato nel contratto registrato, con gli eventuali incrementi contrattuali e le maggiorazioni di legge ed al netto degli oneri accessori:
1. **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di 3.100,00;
  2. **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.
- b) Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni. L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del

contratto di locazione. In ogni caso il contributo non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

### **CANONE ANNUO DI LOCAZIONE**

- a) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda;
- b) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

### **MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**La domanda per l'ammissione all'erogazione del contributo, PENA L'ESCLUSIONE, dovrà essere presentata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di SORBO SAN BASILE, distribuiti presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,30, all'Ufficio di protocollo del Comune, Via Roma n. 64 oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: elettorale.sorbosanbasile@asmepec.it o tramite raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Sorbo S. Basile- Ufficio Protocollo- Via Roma n. 64 88050 Sorbo S. Basile (CZ), nei giorni ed orari sopra citati ovvero entro e non oltre il 28 febbraio 2017.**

**Alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (D.S.U.) , l'attestazione ISEE e la fotocopia del contratto di locazione.**

**Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali, dipendente Vito Giovanni Madia.**

### **D E C E S S O**

- a) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/78;
- b) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile;
- c) Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

### **FORMAZIONE GRADUATORIE**

Alla formazione della graduatoria dovranno provvedere gli uffici comunali secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Il Comune effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute, formulerà la relativa graduatoria provvisoria sulla base di un ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare anagrafico;
- La graduatoria provvisoria dovrà essere affissa all'albo pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o rettifiche;
- Nei successivi dieci giorni, gli uffici comunali istruttori esamineranno i ricorsi e le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della

graduatoria, che sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento entro il 31 maggio 2017.

## CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare, l'Amministrazione si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- Somma dei redditi Irpef ed Irap inferiori al canone annuo;
- Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- Verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- Esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- Le domande dovranno essere corredate da parte degli aventi diritto di copia del pagamento dell'imposta di registro (Mod. F23 relativo al rinnovo del contratto di fitto anno 2018) o lettera nei casi di opzione della cedolare secca, e delle copie delle ricevute di pagamento canone relative all'intero anno 2018.
- Procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.



IL Responsabile del Settore Amministrativo  
Vito Giovanni MADIA

